



## Contratti di vendita

Dal 24 ottobre la **vendita dei prodotti agricoli e alimentari** deve avere un contratto scritto

### **I PRODOTTI**

Sono interessate le vendite di tutti i prodotti agricoli ed alimentari. L'Imprenditore agricolo è interessato anche nella veste di acquirente (acquisto di mangimi, foraggi, animali da allevamento, prodotti alimentari per le imprese agrituristiche, ecc.).

### **LE ESCLUSIONI**

Le vendite ai privati, i conferimenti in cooperativa ed alle associazioni di prodotto, la vendita con pagamento immediato, gli omaggi, le cessioni intracomunitarie ed extracomunitarie con consegna in modalità "porto assegnato". Non è rilevante l'importo della cessione, il contratto è dovuto anche per importi minimi.

### **IL CONTRATTO**

Il contratto deve essere scritto (il fac-simile può essere richiesto nei nostri uffici), e deve contenere:

- a) La durata del contratto;
- b) La quantità del prodotto compravenduto;
- c) Le caratteristiche del prodotto compravenduto;
- d) Il prezzo con concordato;
- e) Le modalità di consegna del prodotto;
- f) I termini di pagamento.

La sottoscrizione può avvenire anche in forma digitale o elettronica, oppure inviato tramite PEC.

### **STRUMENTI SOSTITUTIVI**

Il contratto può essere sostituito dalla fattura immediata, dal Documento di trasporto (Ddt), dalle note di consegna e dagli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti, **integrate con gli elementi obbligatori sopra riportati** (durata, quantità, ecc.) e con la seguente dicitura (senza abbreviazioni): " *Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*"

Non necessaria la sottoscrizione a condizione che i documenti sostitutivi contengano la denominazione, l'indirizzo e la partita IVA dell'acquirente.

### **SANZIONI**

La rilevata omissione del contratto è sanzionabile sia per l'acquirente che per il venditore, da € 516 a € 20mila, in relazione al valore dei prodotti compravenduti.

### **TERMINI DI PAGAMENTO**

Decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, comprovata dalla spedizione per raccomandata RR, posta elettronica certificata (Pec), fattura elettronica. In caso di spedizione per posta ordinaria o con mezzi che non possono certificare la data di ricevimento, la data di ricevimento della fattura coincide con la data di consegna dei prodotti.

Per le merci deteriorabili il pagamento deve avvenire entro **30 giorni**, per le non deteriorabili entro **60 giorni**.

In caso di contemporanea cessione di prodotti deteriorabili e non deteriorabili, devono essere emesse due fatture distinte.

### **SANZIONI**

Il mancato rispetto dei termini di pagamento (che interessa anche gli imprenditori agricoli acquirenti), comporta sanzioni da € 500 a € 500mila, in relazione al fatturato, alla recidività, al termine di pagamento avvenuto.

Sono dovuti anche gli interessi di mora, ad oggi nella misura del 12%.

In caso di contestazioni parziali sulla fornitura del prodotto, l'acquirente non può trattenere l'intero importo della transazione.

### **PRATICHE COMMERCIALI SLEALI**

Non possono essere esercitate pratiche contrattualmente sleali, comprese quelle che seguono:

- a) Prevedano l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie anche se fornite da terzi, rispetto al prodotto, ma senza collegamento diretto e logico con il prodotto stesso;
- b) Escludano l'applicazione degli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) Determinino prezzi palesemente sottocosto di produzione, rilevato in base al prezzo medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;
- d) La previsione nel contratto di clausole che obbligatoriamente impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura, ad eccezione del caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese. In questo ultimo caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

### **SANZIONI**

La sanzione è applicabile alla parte che ha messo in atto pratiche sleali, va da € 516 a € 3 mila in relazione al vantaggio ottenuto